



PARERE MOTIVATO
n. 128 del 4 Novembre 2020

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità per il P.U.A. Guizza Nord nel Comune di Padova.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, stabilisce che sia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS, nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VIncA) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VIncA);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 4 novembre 2020 come da nota di convocazione in data 3 novembre 2020 prot. n.467900;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dalla ditta proponente con nota pec acquisita al protocollo regionale al n.291833 del 22.07.2020, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il PUA Guizza Nord nel Comune di Padova;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.128970 del 23.09.20 assunto al prot. reg. al n.389915 del 23.09.20 dell'ULSS6;
- Parere n.17508 del 25.09.20 assunto al prot. reg. al n.409799 del 25.09.20 del Consorzio di Bonifica Bacchiglione;
- Parere n.23850 del 28.09.20 assunto al prot. reg. al n.412087 del 28.09.20 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso;
- Parere 1208 dell'1.10.20 assunto al prot. reg. al n.419308 dell'1.10.20 del Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione;
- Parere n.85273 del 2.10.20 assunto al prot. reg. al n.420379 del 2.10.20 di ARPAV;
- Parere n.5456 dell'8.10.20 assunto al prot. reg. al n.428942 dell'8.10.20 dell'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 139/2020 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

CONSIDERATO CHE la verifica di assoggettabilità riguarda un Piano Urbanistico Attuativo - primo Stralcio, da realizzarsi in Comune di Padova, Località Guizza. Tale piano, identificato come "PUA Guizza Nord", rappresenta il primo stralcio di attuazione di un Piano Guida denominato "Parco Guizza Nord" e prevede la cessione di una rilevante quota di aree per la realizzazione di un parco tra i più ampi della città. Infatti, detto parco, in virtù del fatto che confinerà con quello esistente ubicato in Comune di Albignasego, verrà a configurarsi come una delle dotazione a verde pubblico di maggior rilevanza territoriale per la Provincia di Padova. Va ricordato che con DCC n. 119 del 2008 era stato definito, ai sensi dell'art. 3 delle NTO del PI, l'Ambito del Piano Guida attribuendo allo stesso una superficie complessiva di poco superiore agli 8,9 ha. In particolare, un'area di 84.992,33 mq, risulta essere destinata dal vigente PI a "zona di perequazione ambientale" e un'area di 4.751,39 mq a "verde pubblico attrezzato di interesse generale". Con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 668 del 22/10/2019 l'Amministrazione comunale di Padova ha provveduto ad aggiornare detto Piano Guida con la finalità di reperire le aree necessarie per la formazione di un "parco urbano" in ampliamento ed adiacenza del limitrofo parco di Albignasego ed in continuità con gli esistenti impianti sportivi. La definizione del Piano Guida è avvenuta in modo partecipato con vari incontri finalizzati ad individuare e condividere i principali criteri informativi da seguire nella trasformazione di tutta l'area. Con la richiamata DGC l'Amministrazione comunale ha inoltre stabilito che quanto previsto dal Piano Guida doveva trovare



attuazione mediante la predisposizione di due PUA, autonomi ed indipendenti sia sotto il profilo progettuale che dell'iter di approvazione. Nello specifico, i PUA venivano a configurarsi come due stralci di attuazione, nel rispetto di quanto individuato nel Piano Guida. Va altresì sottolineato, come la normativa di PI preveda la cessione, quantomeno, del 75% dell'area di perequazione e quindi, per contro, una superficie di concentrazione del volume, ovverossia di parte edificabile, non superiore al 25%, con un indice di edificabilità pari a 0,15 mc/mq. Nel rispetto di questi criteri i due PUA risultano essere così organizzati:

- PUA - primo stralcio: comprendente gran parte dell'ambito (circa il 95%) ed avente una superficie di 81.345,62 mq che, coerentemente con quanto previsto dal vigente PI, sarà articolata in una zona di perequazione ambientale di 80.926,23 mq e in una zona a verde pubblico attrezzato di interesse generale di 419,39 mq; a tale superficie vanno aggiunti 4.332,10 mq destinati a "verde attrezzato" extra perimetro.
- PUA - secondo stralcio: comprendente circa il 5% dell'ambito per una superficie di 4.057 mq, con cessione della zona di perequazione pari a 3.042 mq e quindi un'area di concentrazione (un lotto) di 1.000 mq per un volume di 608 mc.

Si sottolinea come oggetto della presente verifica sia il PUA – primo stralcio. Nello specifico l'area del PUA - primo stralcio è delimitata a nord da via A. Diano, ad est da via Confortini, a sud dagli impianti sportivi del "Petarca Rugby". Sempre ad est confina con il parco esistente in comune di Albignasego. L'ambito si presenta attualmente utilizzato a seminativo privo di edifici, eccezion fatta per alcune modeste costruzioni poste sul confine sud-ovest. L'area è attualmente accessibile dal passo carrabile sito su via Diano e a piedi dalla laterale, a fondo cieco, di via Modigliani nel comune di Albignasego. Nel rispetto delle indicazioni fornite dal Piano Guida, i criteri che regolano gli aspetti progettuali inseriti nel Piano sono così riassumibili:

- realizzazione di una struttura urbana caratterizzata da una consistente e qualificata dotazione di area pubblica accorpata in particolare a verde, localizzata lungo il confine ovest, in senso nord – sud, assicurando una reale continuità con l'area a verde esistente nel comune di Albignasego, anch'essa avente lo stesso orientamento, così da costituire, considerando anche gli impianti sportivi esistenti a sud, la creazione di un grande parco estensivo, sportivo e per il tempo libero, un parco che si configura anche come un corridoio ecologico particolarmente significativo ed importante per tutto il territorio;
- localizzazione dell'area edificabile nella parte nord - est, sostanzialmente lungo via Confortini, caratterizzata dalla previsione di una nuova strada alberata, collegata direttamente, a nord, con via Diano, e che si conclude con un ampio parcheggio primario, a sud, avente anche funzione di volta testa;
- formazione di un'area a verde alberata che, partendo dall'incrocio di via Diano – via Confortini, si estende lungo questa via fino a raccordarsi con la successiva rotonda stradale a sud di via Confortini; area che, implementata con l'area già di proprietà Comunale, oltre a presentarsi come una dotazione ambientale non irrilevante, costituisce una barriera verde per la nuova edificazione;
- formazione di un'area a parcheggio, all'inizio della nuova strada, con funzione di attestamento per accesso al Parco.

In particolare, l'area di concentrazione del volume (zona edificabile), si articolerà prevedendo la realizzazione di una nuova strada avente una sezione di 12,00 m, comprensiva dei marciapiedi e dello spazio per il posizionamento delle alberature, scelte con particolare attenzione anche per il



recupero del CO₂, su cui si attesteranno sei lotti per lato di circa 1.000 mq ciascuno, che ospiteranno la realizzazione di edifici bifamiliari, di circa 1.000 mc, aventi altezza prevista di 6,00 m, fermo restando che l'altezza massima dell'edificazione ammessa dal PUA è di 9,00 m. Per quanto attiene la zona a Parco, che rappresenta la parte più consistente dell'area e che sarà ceduta, appunto, per consentire la realizzazione del parco, il PUA non prevede, eccezione fatta per la quota di servizi secondari (parcheggio e verde), la realizzazione di opere. Per tale ragione quanto proposto, in riferimento a tale zona negli elaborati di Piano, rappresenta solamente un'ipotesi di massima della sistemazione da realizzare, essendo che il Comune si è espressamente riservato la facoltà di procedere, in un secondo momento, alla progettazione definitiva del parco in forma partecipata con la cittadinanza. Per quanto attiene gli accessi il PUA prevede:

- un primo accesso da via Diano a fianco dell'esistente ingresso al parco di Albignasego;
- un secondo accesso che, a prescindere dagli accessi derivanti dalla continuità con l'area a verde in essere, sarà realizzato ad ovest in corrispondenza della laterale di via Modigliani e che assicurerà l'accesso al lotto edificabile - previsto dal Piano Guida - inerente al 2° stralcio;
- un terzo accesso posto ad est, in corrispondenza della rotonda che interessa l'incrocio di via Confortini con via Boiardo e dal quale, tra l'altro, si diparte un percorso pedonale che va a collegarsi con l'area a parcheggio a conclusione della citata nuova strada.

Per quanto attiene il dimensionamento che caratterizza la proposta di PUA si evidenzia che l'area individuata dal perimetro del PUA - primo stralcio è di 81.345,62 mq destinata dal PI in:

- zona di perequazione ambientale: 80.926,23 mq;
- zona a verde pubblico attrezzato di interesse generale: 419,39 mq.

Completa l'area di PUA una zona a "verde attrezzato" posta extra perimetro di 4.332,10 mq. Con riferimento alla zona di perequazione compresa nel perimetro, si evidenzia inoltre che il PUA, a fronte della superficie prevista in cessione dalla norma di PI che è di 60.694,67 mq (75%), destina una superficie di 63.705,13 mq (circa 78,72%) a "verde attrezzato", a cui vanno aggiunte le aree per servizi primari di 5.605,10 mq e le aree destinate alla realizzazione della strada, del verde e dei parcheggi, per un totale di 74.061,72 mq. Per contro, l'area edificabile, che la normativa stabilisce essere pari a 20.231,55 mq (25%), viene rivista dal PUA e posta pari a 17.221,10 mq (ovverossia circa il 21,28%); superficie a cui vanno sottratte le aree destinante ai servizi primari. Risulta pertanto che l'area effettivamente destinata all'edificazione è di 11.616 mq. A fronte della volumetria prevista dal PUA che è di 12.139 mc, gli abitanti teorici insediabili (quantificati assumendo come parametro il valore di 194 mc/abitante) risultano essere pari a 63 abitanti. Al riguardo si sottolinea che gli abitanti definiti dal Piano Guida risultano essere leggermente maggiori in quanto è stato applicato il parametro 150 mc/ab., non corrispondente però a quello stabilito dal PI di Padova. Con riferimento al numero degli abitanti teorici insediabili, così come sopra determinato, la dotazione dei servizi primari previsti dal PUA risulta essere la seguente:

- sede stradale: 2.628,10 mq;
- standard a verde: 2.311,66 mq > di 504 mq minimi richiesti dalla norma pari a 3 + 5 mq/ab;
- standard a parcheggi: 665,34 mq > di 220,5 mq minimi richiesti dalla norma pari a 2,5 mq/ab.

Per quanto riguarda la dotazione dei servizi secondari richiesti dalla normativa, corrispondenti a 19 mq/ab (1.197 mq) questi risultano essere ampiamente soddisfatti nell'ambito dell'area di perequazione previsti in cessione che di 63.705,13 mq a cui vanno aggiunti 4.751,39 mq di area a



“verde attrezzato” prevista dentro e fuori dal perimetro, per complessivi 68.456,52 mq. A tale scopo va evidenziato come nell’ambito dei servizi secondari il PUA preveda la realizzazione di:

- parcheggi, funzionali al parco: 1.247,15 mq;
- attrezzamento area a verde secondario: 703,36 mq.

Le valutazioni sui possibili effetti generati dall’attuazione del PUA nel rapporto ambientale preliminare esaminato riprendono considerazioni sulla sostenibilità ambientale sviluppate nelle procedure di VAS scontate, in precedenza, dal Piano di Assetto del Territorio e dal Piano degli Interventi vigente. Nel mutuare tali considerazioni, e nel formulare giudizi sulla sostenibilità ambientale dell’intervento avvalendosi anche dei dati aggiornati disponibili, il rapporto ambientale preliminare dà conto del fatto che gli interventi di mitigazione e compensazione proposti riprendono i contenuti del *Prontuario delle mitigazioni* e del *Prontuario delle compensazioni* entrati a far parte delle Normative dei Piani su menzionati. In particolare, tenendo conto di quanto contenuto anche nella relazione di VINCA, le considerazioni sui possibili effetti derivanti dall’attuazione della proposta evidenziano, in primo luogo, che le possibili ripercussioni ambientali possano essere imputabili all’occupazione di aree attualmente destinate a verde sulle quali, la realizzazione degli interventi andrà a determinare un’inevitabile riduzione della capacità d’uso dei suoli e delle attività agricole residue ancora esistenti, nonché delle varie tipologie di vegetazione presenti, con conseguenze anche sugli aspetti di connessione naturalistica già esigui e vulnerabili in ambito urbano. È stato inoltre evidenziato come il nuovo assetto che si andrà a delineare porterà ad una modifica dell’unità di paesaggio e delle risorse identitarie nonché, per le aree più prossime ai corsi d’acqua maggiori, ad un interessamento del vincolo ambientale previsto dalla DLgs. 42/2004. Andando a considerare gli effetti positivi sull’ambiente conseguenti alle azioni messe in atto dal PUA, è possibile osservare come le nuove abitazioni e gli spazi pubblici recuperati mediante la realizzazione di attrezzature e servizi *ex novo*, ovverossia attraverso la formazione di aree verdi e parchi urbani, andranno a determinare un miglioramento complessivo delle condizioni di salubrità e dell’offerta ricreativa. Tuttavia, l’aumento della densità di popolazione porta ad un incremento dei flussi di traffico, della produzione di rifiuti e dei consumi energetici derivanti dalla pressione antropica nel territorio. È altresì sottolineato nei documenti esaminati, che la capacità d’uso dei suoli risulta essere “garantita” dalla realizzazione del parco, il quale comporterà, tra le principali conseguenze (vantaggi) il mantenimento della permeabilità del suolo, di notevole importanza, soprattutto, in ambito cittadino. Inoltre, con l’attuazione del PUA si potrà conseguire un incremento delle proprietà pubbliche destinate a servizi con aumento di attrezzature a disposizione del cittadino, garantendo nel contempo un maggior contenimento dell’inquinamento acustico ed aumentando le condizioni generali di salubrità dell’area, conseguite anche attraverso la realizzazione di abitazioni di qualità. Da un punto naturalistico e ambientale, viene osservato come, in termini generali, i parchi realizzati nelle aree urbane possano assolvere a funzioni di tipo ecologico, fungendo da zone cuscinetto per i ridotti nuclei e corridoi di connessione presenti nei territori antropizzati, anche in riferimento al miglioramento della vegetazione di aree residuali. Viene inoltre sottolineato il contributo offerto dal PUA sotto l’aspetto paesaggistico in termini di unità di paesaggio e di percezione, andando ad incidere nel medio - lungo termine anche le risorse identitarie della cittadinanza. In termini di carico antropico, quantificato in 63 nuovi abitanti, l’intervento proposto non appare incidere in maniera significativa, per quanto argomentato nel RAP, sulla viabilità esistente. L’area interessata dalla trasformazione non risulta essere gravata da



particolari situazioni di fragilità idrogeologica, così come confermato anche dai pareri resi dalle competenti Autorità ambientali consultate.

RITENUTO CHE nel RAP siano state analizzate le diverse matrici interessate dalla trasformazione e proposte considerazioni circa i potenziali effetti ambientali, culturali e socio-economici, formulando un giudizio sul valore di vulnerabilità dell'area interessata dalle azioni del PUA – primo stralcio.

DATO ATTO CHE nel RAP è stata, altresì, analizzata la coerenza della trasformazione con la pianificazione sovraordinata, considerando il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale della Comunità Metropolitana di Padova, nonché il Piano degli Interventi vigente, non riscontrando elementi configgenti o preclusivi alla realizzazione dell'intervento.

PRESO ATTO CHE la coerenza è stata inoltre verificata anche alla luce delle previsioni del Piano Guida denominato "Parco Guizza Nord" di cui la proposta in esame rappresenta l'attuazione e che tale Piano Guida non è mai stato oggetto di una verifica di sostenibilità ambientale.

RILEVATO CHE il rapporto ambientale preliminare è stato sviluppato secondo i criteri e le finalità indicate dall'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., consentendo di delineare un quadro ambientale sufficientemente rappresentativo dello stato di fatto, di verificare la coerenza della proposta con la strumentazione sovraordinata e di stimare i possibili effetti indotti dalla trasformazione.

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA, in data 4 novembre 2020, dalla quale emerge che il "*Piano Urbanistico Attuativo – primo stralcio denominato Guizza Nord nel Comune di Padova*", non debba essere sottoporre a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, condizionatamente all'osservanza di alcune prescrizioni e al recepimento delle indicazioni e/o prescrizioni individuate nel RAP, nei pareri resi dalle Autorità Ambientali consultate e nella Valutazione di Incidenza.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il PUA Guizza Nord nel Comune di Padova, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:



- devono essere messe in atto tutte le indicazioni e le misure di mitigazione e/o compensazione previste nel rapporto ambientale preliminare e negli studi specialistici in esso considerati;
- devono essere rispettate le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri resi dalle Autorità ambientali consultate;
- devono essere recepiti gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale:
 - dando atto che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1, 8 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
 - C. non sia in contrasto con la disciplina di cui alla L.R. 14/2017 e alla L.R. 4/2015;
 - prescrivendo:
 1. di non interessare o sottrarre superficie riferibile ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Bufo viridis*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Lanius collurio*, *Myotis bechsteinii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Pipistrellus pipistrellus*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*;
 2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
 3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e



unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;

4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Padova, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.
- Con riferimento alla Tav. 4 del PAT, che individua, in corrispondenza dell'ambito oggetto della trasformazione, la presenza di un corridoio ecologico secondario (art. 17.2.2d delle NTA del PAT), si prescrive di salvaguardare la funzionalità ecologica ed ecosistemica del suddetto corridoio ecologico.

Da ultimo si sottolinea che, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs 152/06 parte seconda e ss.mm.ii. e in particolare dagli artt. 4, 5 e 6, la valutazione effettuata ha la finalità di assicurare che l'attuazione del piano/programma, sia compatibile con le condizioni per lo sviluppo sostenibile, nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e del patrimonio culturale, nell'ottica di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica.

La valutazione non attiene a questioni afferenti la procedura urbanistica espletata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Supporto Giuridico Amministrativo e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa
Commissioni VAS VINCA quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VInCA

per
PO VAS Responsabilità Gestione Istruttorie
Arch. Tardiso Sanavia

Il presente parere si compone di 8 pagine